La Corte conti della Puglia sul trasferimento di competenze dalle regioni agli enti locali

Enti, decentramento a costo zero
La delega di funzioni non gonfia i conti del personale

DI LUIGI OLIVERI

Non vanno computate nelle spese di personale quelle sostenute dagli enti locali per effetto di funzioni delegate o trasferite dalle regioni, cui sia concesso il trasferimento del personale regionale con l’assegnazione dei relativi finanziamenti a copertura.

È fondamentale il chiarimento fornito dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia col parere 3 marzo 2011, n. 11, perché consente a comuni e province, e in particolare a queste ultime, di sgraffiare non di poco dal peso dei tetti di spesa del personale.

In conseguenza delle norme sul decentramento delle funzioni amministrative adottate a partire dal dige 112/2008, le regioni hanno attribuito ai comuni, ma soprattutto alle province, una serie di competenze prima svolte direttamente dalle regioni medesime. Ciò è avvenuto prevalentemente nei campi della formazione, del lavoro, dell’agricoltura, del turismo, ma non solo.

Con l’attribuzione delle funzioni, le regioni hanno trasferito agli enti locali le dotazio- ni strumentali ed il personale preposto allo svolgimento delle attività. Inoltre, in applicazio- ne del fondamentale principio posto dall’articolo 4, comma 3, lettera i), della legge 59/1997 secondo il quale l’ente che trasferisce le funzioni deve assicurare la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi connessi all’esercizio delle funzioni trasferite, le regioni assegnano agli enti locali trasferimenti finanziari che coprono tra gli altri anche i costi del personale transitato.

Si pone, allora, in primo luogo la domanda se le spese sostenute per retribuire il personale ex regionale debbano e meno essere conteggiate, ai fini del rispetto del tetto di spesa in termini assoluti, previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

La sezione Puglia risponde di no. Il parere ricorda che le misure normative per il contenimento delle spese di personale sono dettate in funzione dell’impatto che esse determinano sulla gestione finanziaria dell’ente. Di conseguenza «non devono essere considerate ai fini che qui interessano quelle spese che si caratterizzano per il fatto di essere assistite da una specifica fonte di finanziamento proveniente da un soggetto esterno e, conseguentemente, per il fatto di non aver alcuna incidenza sugli equilibri di bilancio». Insomma: se la spesa di personale trasferita dal suo finanziamento non dalle risorse proprie dell’ente locale, ma dalla regione, per altro in conseguenza del conferimento di competenze, non si vede perché ciò debba incidere negativamente sulle misure di contenimento dei costi del personale.

Un secondo quesito, allora, riguarda l’eventualità che la spesa del personale trasferito dalle regioni possa rilevare allo scopo di rispettare l’indice del-la spesa di personale sul totale della spesa corrente, ai sensi dell’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008.

Coerentemente, la sezione Puglia risponde negativamente anche in questo caso. Secondo la sezione «il calcolo del suddetto rapporto non deve tuttavia essere influenzato dall’esistenza di voci di entrata (trasferimenti dalla regione) e di spesa (retribuzioni per il personale, oneri riflessi e Irap) che non hanno alcuna incidenza sugli equilibri di bilancio e che, pertanto, per le ragioni esposte in precedenza, sono neutre dal punto di vista della gestione finanziaria».